

**Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione 157/2025/R/eel**

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024  
583/2024/R/EEL**

**PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DAI CLIENTI FINALI ENERGIVORI PER LA GARANZIA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 23 LUGLIO 2024 (CD. ENERGY RELEASE)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1322<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 (di seguito: regolamento (UE) 2023/2831);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 23 luglio 2024 (di seguito: decreto ministeriale 23 luglio 2024 o decreto *energy release*);
- il decreto 30 ottobre 2024 del Direttore della Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del Dipartimento Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (di seguito: decreto direttoriale 30 ottobre 2024);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A e il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte o TIPPI).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 181/23 ha stabilito i criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (nel seguito clienti finali energivori), istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), prevedendo che:
  - a) la nuova capacità di generazione possa essere realizzata anche per il tramite di soggetti terzi con i quali i clienti finali energivori abbiano sottoscritto contratti di approvvigionamento a termine;
  - b) nelle more dell’entrata in esercizio della nuova capacità, i clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche: GSE) l’anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE, da restituire in un periodo di venti anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti;
  - c) l’anticipazione e la restituzione dell’energia elettrica avvengano attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o i soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
- l’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 181/23 ha in particolare previsto che la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione, è pari all’energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell’energia di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03 o dello scambio sul posto di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo;
- in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 181/23, è stato emanato il decreto ministeriale 23 luglio 2024 che disciplina un meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori, attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva

restituzione; allo scopo, i clienti finali energivori sono definiti come i soggetti, controparti dei contratti di anticipazione anche per il tramite di soggetti aggregatori e dei contratti di restituzione con il GSE, iscritti, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 3, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA;

- l'articolo 8 del decreto ministeriale 23 luglio 2024 prevede che, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica siano approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di cui al medesimo decreto ministeriale 23 luglio 2024;
- le regole operative di cui al precedente punto includono, per quanto qui rileva:
  - la procedura di assegnazione dell'energia elettrica a titolo di anticipazione, nonché il contratto di anticipazione e il sistema di garanzie richieste ai clienti finali energivori;
  - le modalità con cui avviene la restituzione dell'energia elettrica già anticipata o dei benefici goduti nei casi di recesso del contratto di anticipazione, nonché il contratto di restituzione e il sistema di garanzie richieste ai clienti finali energivori o ai soggetti terzi interessati per le fasi di anticipazione e di restituzione dell'energia elettrica rinnovabile;
- le regole operative di cui al precedente punto, proposte dal GSE, sono state approvate con decreto direttoriale 30 ottobre 2024;
- l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 luglio 2024 prevede che:
  - (comma 1) a copertura dei costi sostenuti dai clienti finali energivori per la garanzia di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto (è la garanzia afferente alla fase di assegnazione dell'energia elettrica a titolo di anticipazione, commisurata al valore dell'energia anticipata), può essere riconosciuto un contributo ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti "*de minimis*" per un valore complessivo di 100.000.000 di euro. Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, su base annua, fino ad un massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell'arco di tre anni, considerati su base mobile, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento europeo;
  - (comma 2) il contributo è riconosciuto sulla base dei costi documentati delle garanzie richieste dal GSE, attraverso la regolazione degli importi nell'ambito dei contratti di anticipazione e alle seguenti condizioni:
    - a) per ciascun cliente finale energivoro richiedente, tramite il registro nazionale degli aiuti, sia rispettato il massimale "*de minimis*" di cui al comma 1, notificando gli esiti dell'accertamento al cliente medesimo. L'esito negativo di tale accertamento è ostativo alla concessione del contributo. Ove il valore del contributo richiesto risultasse superiore al valore di detto massimale al netto degli altri aiuti "*de minimis*" già concessi nel medesimo periodo di riferimento, lo stesso è concesso in misura ridotta e fino a concorrenza del massimale residuo.
    - b) il valore complessivo dei contributi concessi non sia superiore a 100.000.000 di euro. Nel caso il valore delle richieste superi il predetto

limite, si procede a riproporzionare le risorse disponibili in base alle richieste presentate;

- (comma 3) l’Autorità disciplina le procedure per il riconoscimento del contributo in base a quanto previsto dai precedenti alinea, individuando il soggetto gestore per la valutazione delle richieste e la concessione del contributo;
- l’articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 23 luglio 2024 prevede che l’Autorità definisca le modalità con le quali sono messi a disposizione del GSE i dati di misura necessari a individuare, per le finalità di cui alla medesima lettera, l’energia autoconsumata in sito ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2.1 del decreto legislativo 199/21;
- l’articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2024 prevede che l’Autorità definisca le modalità con le quali, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, trovano copertura le risorse necessarie all’attuazione dell’articolo 6 del medesimo decreto.

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto ministeriale 23 luglio 2024 prevede che il GSE sia il soggetto attuatore delle disposizioni in esso contenute, lasciando invece che l’Autorità individui il soggetto gestore per la valutazione delle richieste e la concessione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto medesimo.

**RITENUTO CHE:**

- il GSE sia il soggetto più indicato anche per la valutazione delle richieste e la concessione del contributo di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 23 luglio 2024, in quanto già dispone di tutte le informazioni attinenti alle garanzie presentate dai clienti energivori o dai soggetti aggregatori ai fini dell’ammissione alle disposizioni del medesimo decreto e più in generale attinenti all’implementazione del medesimo decreto;
- sia pertanto opportuno prevedere che il soggetto designato per la valutazione delle richieste e la concessione del richiamato contributo sia il GSE;
- le condizioni riportate all’articolo 6 del decreto ministeriale 23 luglio 2024 ai fini dell’erogazione del contributo previsto dal medesimo articolo siano già puntualmente dettagliate nel decreto ministeriale; e che, pertanto, occorra essenzialmente definire le tempistiche entro cui i clienti energivori o i soggetti aggregatori possono chiedere il contributo, la documentazione minima che devono allegare alla richiesta, nonché le tempistiche di erogazione del contributo da parte del GSE nei casi in cui esso sia effettivamente spettante, e in particolare che:
  - i clienti energivori o i soggetti aggregatori interessati al riconoscimento del contributo a parziale copertura dei costi per le garanzie siano tenuti a presentare una istanza al GSE, secondo il format e le modalità indicate dal medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all’anno medesimo;

- all'istanza di cui al precedente alinea sia allegata idonea documentazione rilasciata dal soggetto che ha emesso la garanzia attestante il costo sostenuto per la medesima garanzia prestata per l'anno in esame;
- il GSE verifichi il rispetto dei requisiti di cui al medesimo articolo 6 e, in caso di esito positivo, eroghi il contributo spettante entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, fermo restando quanto previsto al successivo alinea;
- il ri-proporzionamento delle risorse disponibili di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 6, nel caso in cui il valore complessivo dei contributi richiesti superi 100 milioni di euro, sia operato in relazione a tutte le richieste presentate e attinenti all'anno di riferimento, secondo modalità operative puntualmente specificate dal GSE;
- il GSE operi eventuali recuperi nei casi in cui, sulla base degli esiti di successive verifiche o tenuto conto di altri aiuti "*de minimis*" concessi nel medesimo periodo di riferimento e non già considerati, non dovesse risultare rispettato il massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell'arco di tre anni considerati su base mobile, nel rispetto dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2831;
- in attuazione dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2024, sia opportuno prevedere che i contributi erogati dal GSE ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto siano posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera b), del Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte, mantenendone separata evidenza; sia altresì opportuno prevedere che il GSE dia evidenza all'Autorità e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, con cadenza annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, dei contributi complessivamente erogati;
- in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 23 luglio 2024, sia opportuno adottare le medesime disposizioni normalmente definite nei casi in cui al GSE serva disporre dei dati di misura dell'energia elettrica immessa e/o prodotta, quali i casi in cui trova applicazione il ritiro dedicato o le tariffe fisse onnicomprensive o i prezzi minimi garantiti;
- il presente provvedimento sia adottato senza una precedente consultazione in quanto le disposizioni in esso contenute hanno contenuto in gran parte vincolato e vista la necessità di disporre di tutti gli elementi funzionali all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2024, come consentito dall'articolo 1, commi 1.3 e 1.4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
- sia necessario assicurare comunque la partecipazione dei soggetti interessati, tramite la consultazione postuma nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A, fissando un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento nelle parti in cui non ha contenuto vincolato dalle disposizioni di cui di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2024

## **DELIBERA**

1. di prevedere che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 23 luglio 2024:
  - a) il soggetto designato per la valutazione delle richieste e la concessione del contributo di cui al medesimo articolo 6 è il GSE;
  - b) i clienti energivori o i soggetti aggregatori interessati al riconoscimento del contributo a parziale copertura dei costi per le garanzie devono presentare una istanza al GSE, secondo il format e le modalità indicate dal medesimo nell'ambito di apposite procedure, entro il 15 luglio di ciascun anno con riferimento all'anno medesimo, allegando idonea documentazione rilasciata dal soggetto che ha emesso la garanzia attestante il costo sostenuto per la medesima garanzia prestata per l'anno in esame;
  - c) il GSE verifica il rispetto dei requisiti di cui al medesimo articolo 6 e, in caso di esito positivo, eroga il contributo spettante entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera d);
  - d) il ri-proporzionamento delle risorse disponibili di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 6, nel caso in cui il valore complessivo dei contributi richiesti superi 100 milioni di euro, viene operato in relazione a tutte le richieste presentate e attinenti all'anno di riferimento, secondo modalità operative puntualmente specificate dal GSE;
  - e) il GSE opera eventuali recuperi nei casi in cui, sulla base degli esiti di successive verifiche o tenuto conto di altri aiuti "*de minimis*" concessi nel medesimo periodo di riferimento e non già considerati, non dovesse risultare rispettato il massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell'arco di tre anni considerati su base mobile, nel rispetto dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2831: allo scopo il GSE, ove necessario, può effettuare compensazioni con altre partite economiche spettanti al medesimo soggetto;
2. di prevedere che, in attuazione dell'articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2024:
  - a) i contributi erogati dal GSE ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto sono posti a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 10, comma 10.1, lettera b), del Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte, mantenendone separata evidenza;
  - b) a decorrere dall'anno 2026, il GSE dà evidenza all'Autorità e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, entro il 31 luglio di ciascun anno, dei contributi complessivamente erogati ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto;
3. di prevedere che, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto ministeriale 23 luglio 2024, nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo interessati dalle disposizioni di cui al medesimo decreto:

- i soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettano al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica effettivamente immessa;
  - i soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica prodotta, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, trasmettano al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta;
  - il GSE possa richiedere ai soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché delle operazioni di natura commerciale dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prodotta le informazioni di cui ai precedenti alinea riferite a un periodo storico pari a un massimo di 5 (cinque) anni qualora necessarie al medesimo GSE per le attività di propria competenza;
  - il produttore, a fronte di eventuale richiesta del GSE, trasmetta, su base annuale, la copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferita all'anno solare precedente;
4. di stabilire, per le ragioni esplicitate in premessa, che i soggetti interessati possano far pervenire all'Autorità, per iscritto all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, le proprie osservazioni e proposte in merito al presente provvedimento, nelle parti in cui non ha contenuto vincolato dalle disposizioni di cui di cui al decreto ministeriale 23 luglio 2024, entro il 31 gennaio 2025;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*